



Modello Organizzativo D. Lgs. 231/2001

**Modello di organizzazione, gestione e di controllo previsto
dal Decreto legislativo 8 Giugno 2001, n. 231**

INDICE

Premessa

1. Il Decreto Legislativo 8 Giugno 2001 N. 231 – ambito applicativo, reati e apparato sanzionatorio
 - 1.1. Ambito Applicativo
 - 1.2. I reati
 - 1.3. L'apparato sanzionatorio
2. Il Modello di Organizzazione e Gestione ex d.lgs. n. 231/2001 adottato dal Centro Polidiagnostico Multimedical S.R.L.
 - 2.1. Finalità del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
 - 2.2. Modalità di predisposizione del Modello di Organizzazione, Gestione, Controllo
3. Parte Prima del Modello
 - 3.1. Oggetto sociale ed assetto organizzativo del Centro Polidiagnostico Multimedical
 - 3.2. Individuazione e nomina dell'Organismo di Vigilanza, specifiche su poteri, compiti e flussi informativi che lo riguardano
 - 3.3. Il sistema disciplinare e il relativo apparato sanzionatorio
 - 3.4. Adozione e diffusione del Modello
 - 3.5. Formazione del personale
4. Parte Seconda del Modello
 - 4.1. Le fattispecie di reato richiamate dal Decreto che la Società prende in considerazione in ragione delle caratteristiche dell'attività svolta
 - 4.2. La gestione delle attività potenzialmente a rischio

Premessa

Il Centro Polidiagnostico Multimedical ha deciso di procedere alla predisposizione e adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs.231/2001 in quanto consapevole che tale sistema, nell'ambito del quadro normativo sotto riportato, rappresenta un'opportunità per rafforzare la sua cultura di governo e gestione del rischio, nonché di sensibilizzazione delle risorse impiegate rispetto ai temi relativi al controllo dei processi aziendali, finalizzati ad una prevenzione e percezione attiva dei *reati* da parte di tutti soggetti coinvolti.

Inoltre, in seguito dell'entrata in vigore della L.190/2012 e dei relativi provvedimenti attuativi, il Centro Polidiagnostico Multimedical, in linea con quanto previsto nel Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), ha proceduto all'integrazione del Modello ivi previsto con il presente Modello 231, estendendone l'ambito di applicazione non solo ai reati contro la Pubblica Amministrazione previsti dal D.Lgs.231/2001 ma anche a tutti quei reati considerati nella Legge n.190 del 2012, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolta. Tale integrazione costituisce, nel suo complesso, il *Piano di Prevenzione della Corruzione*.

1. Il Decreto Legislativo 8 Giugno 2001 N. 231 – *ambito applicativo, reati e apparato sanzionatorio*

1.1. Ambito Applicativo

Il Decreto Legislativo n. 231/2001, entrato in vigore il 4 luglio 2001, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300, riguarda la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica delineandone i principi generali e i criteri di attribuzione.

Tale decreto intende adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali:

- Convenzione di Bruxelles del 26/07/95 in materia di tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea;
- Convenzione del 26/05/97 sulla lotta alla corruzione di funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri;
- Convenzione OCSE del 17/12/97 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa (assimilabile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, ecc.) per i reati dolosi commessi o tentati, tassativamente elencati nel Decreto, nel loro interesse o vantaggio delle società stesse, da esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti "in posizione apicale" o semplicemente "apicali") e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi (art. 5, comma 1, del d.lgs. 231/2001).

La responsabilità dell'ente si aggiunge a quella della persona fisica, che ha commesso materialmente il reato. Tale responsabilità è, infatti, autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato e si affianca, quindi, a quest'ultima.

L'art. 5 del suddetto decreto ritiene l'ente responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso¹;
- da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra²;
- da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi (art.5 comma 1 lett.a);

L'Ente non risponde se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Ai fini del perfezionamento della responsabilità dell'Ente è necessario che tali reati siano commessi “nel suo interesse o a suo vantaggio” (cd. criterio di imputazione oggettiva; art.5) e che sotto il profilo soggettivo siano riconducibili ad una sorta di colpa di organizzazione.

La previsione della responsabilità amministrativa coinvolge, materialmente nella punizione degli illeciti, il patrimonio degli enti e quindi gli interessi economici dei soci. Tra le sanzioni comminabili, quelle certamente più gravose per l'ente sono rappresentate dalle misure interdittive, quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Le fattispecie di reato cui si applica la disciplina in esame possono essere comprese, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

- delitti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- delitti contro la fede pubblica;
- reati societari;
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- abusi di mercato;
- delitti contro la personalità individuale;
- reati transnazionali;
- delitti contro la vita e l'incolumità individuale;

¹ A titolo esemplificativo, si considerano rientranti in questa categoria i soggetti posti in posizione apicale, vale a dire il Presidente, gli Amministratori, i Direttori Generali, il Direttore di una filiale o di una divisione, nonché l'amministratore di fatto o il socio unico che si occupa della gestione.

² Devono considerarsi “sottoposti” agli apicali, tutti i soggetti aventi un rapporto funzionale con l'ente. Pertanto, oltre ai lavoratori subordinati, rientrano in questa categoria, anche i soggetti che intrattengono con la Società un rapporto di agenzia o rappresentanza commerciale, ovvero altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza il vincolo della subordinazione (lavoro a progetto, lavoro somministrato, inserimento, tirocinio estivo di orientamento), ovvero qualsiasi altro rapporto contemplato dall'art. 409 del codice di procedura civile, nonché i prestatori di lavoro occasionali.

- delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
- delitti informatici e trattamento illecito di dati;
- delitti contro l'industria e il commercio;
- delitti di criminalità organizzata;
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria; - reati ambientali;
- reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- reati di corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati.

Tra le fattispecie di falsità in atti riguardanti i documenti informatici assumono particolare rilievo per i Centri medici le ipotesi di falsità connesse alla formazione e all'uso del documento informatico. Queste ultime possono in astratto ricorrere nel caso del medico che compila, nell'esercizio delle sue funzioni, la cartella clinica elettronica inserendovi dati non veritieri (falso ideologico) ovvero procede all'alterazione materiale del documento informatico (si pensi ad eventuali modificazioni, integrazioni, cancellature della cartella clinica digitale in un momento successivo a quello nel quale la stessa deve essere effettivamente redatta). Il falso ideologico si configura come la menzogna contenuta in un documento. La falsità è ideologica perché cade sulle attestazioni dell'autore, sul contenuto del documento che, non risultando né contraffatto, né alterato, reca dichiarazioni menzognere allo scopo di produrre un giudizio contrario al vero.

Si ritiene necessario argomentare due diversi concetti, di seguito esposti.

Il concetto di "interesse" fa riferimento al fine che muove l'autore dell'illecito, che deve aver agito prefigurandosi fin dall'inizio un'utilità per l'Ente (anche se questa poi non si è realizzata).

Il concetto di "vantaggio" fa riferimento all'utilità concreta che si realizza, a prescindere dal fine perseguito dall'autore materiale del reato e, dunque, anche quando il soggetto non abbia specificamente agito a favore dell'Ente.

La colpa di organizzazione, alla cui sussistenza come detto si ricollega il giudizio di responsabilità, si riscontra in capo all'Ente quando quest'ultimo non ha predisposto un efficace sistema organizzativo diretto alla prevenzione, gestione e controllo del rischio/reato.

L'accertamento di tale profilo varia a seconda della posizione rivestita all'interno della struttura dal soggetto che si è reso autore del reato presupposto.

La distinzione tra le categorie di persone fisiche sopracitate (pag. 3 del presente Modello), quali possibili autori di reati imputabili alla società, viene considerata ai fini dell'applicazione di meccanismi d'imputazione soggettiva, quest'ultimi differenziati in ragione della qualifica soggettiva.

Il decreto dispone che l'Ente sarà ritenuto responsabile del reato commesso dal suo sottoposto nei casi di "inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza".

Il decreto aggiunge che l'Ente è da ritenersi escluso "se, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi" (art.7).

Pertanto, la "colpa di organizzazione", rientrando tra gli elementi costitutivi dell'illecito, è posta nell'ipotesi in cui il reato, commesso nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, sia opera dei soggetti che rivestono funzioni apicali.

Si assiste a un'inversione dell'onere probatorio: "l'impresa che adotta e s'impegna ad attuare il Modello organizzativo, in caso di reato, può sostenere di aver rispettato il Modello di diligenza richiesto.

Questo significa che l'Ente dovrà dimostrare (l'ente non risponde se prova che ...) di essersi adoperato al fine di prevenire la commissione di reati da parte di coloro che, essendo al vertice della struttura, si presume che abbiano agito secondo la volontà d'impresa (art.6).

In sintesi il perno centrale della normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti è costituito dagli artt. 5-6-7 che contengono le fondamenta strutturali del superamento del principio "*societas delinquere non potest*". Viene affermata la teoria organicistica, in base alla quale sono da ritenere azioni dell'ente tutte quelle poste in essere da parte dei soggetti che agiscono come organi dell'ente stesso.

In tale disposizione si possono intravedere, come ribadito, i criteri di attribuzione di tipo oggettivo (cioè l'interesse e il vantaggio) e di tipo soggettivo (il reato deve essere commesso da persone in posizione di vertice (lett.a) oppure da persone sottoposte alla direzione o vigilanza degli apicali (lett. b)).

1.2. I reati

Nella sua formulazione iniziale il Decreto 231 (artt. 24-25) prevede come reati “presupposto” della responsabilità dell’Ente le seguenti fattispecie sottoelencate:

1. articolo 24, D.Lgs. 231/01

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno allo Stato o di un Ente pubblico (art. 640, comma 1, n. 1 c.p.) o per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.), malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.); truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.); frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico (art. 640-ter c.p.).

2. articolo 24 bis, D.Lgs. 231/01

Delitti informatici e trattamento illecito dei dati

3. articolo 24 ter, D.Lgs. 231/01 – aggiunto dalla Legge n. 94/2009

Delitti di criminalità organizzata³

4. articolo 25, D.Lgs. 231/01 – modificato dalla Legge n. 190/2012

Concussione (art. 317 c.p.), induzione indebita a dare o promettere altre utilità e corruzione

5. articolo 25, D.Lgs. 231/01 – aggiunto dal D.L. 350/2001, convertito con modificazioni dalla Legge n. 409/2001, modificato dalla Legge n. 99/2009

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento⁴

³ La legge 94/2009 ha ulteriormente ampliato il novero dei c.d. reati “presupposto”, prevedendo all’art. 24 tetra questi ultimi come “i delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo” (delitti di criminalità organizzata).

Per dette fattispecie è stato previsto, per le ipotesi meno gravi, oltre l’applicazione di una sanzione, quelle interdittive di cui all’art. 9 comma 2 del D. Lgs. 231/2001, per un periodo non inferiore ad un anno; mentre per l’ipotesi che “l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati... si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3

⁴ La legge 23 novembre 2001, n. 409, recante “Disposizioni urgenti in vista dell’introduzione dell’euro”, ha integrato, con l’art. 25-bis, le fattispecie dei reati previsti dal decreto:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).

6. articolo 25 bis, D.Lgs. 231/01 – aggiunto dalla Legge n. 99/2009

Delitti contro l'Industria e il commercio⁵

7. articolo 25 ter, D.Lgs. 231/01 – aggiunto dal D.Lgs. 61/2002, modificato dalla Legge n. 190/2012

Reati societari⁶

8. articolo 25 quater, D.Lgs. 231/01 – aggiunto dalla Legge n. 7/2003

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice penale e dalla Leggi speciali⁷

9. articolo 25 quater.1, D.Lgs. 231/01 – aggiunto dalla Legge n. 7/2006

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili⁸

-
- operazioni in giudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
 - omessa comunicazione del conflitto di interessi (art.2629 bis), introdotto dall'art. 31 della l. 28 dicembre 2005 n. 262
 - formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
 - indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
 - illecita influenza sull'Assemblea (art. 2636 c.c.);
 - aggrottaggio (art. 2637 c.c.);
 - ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c., commi 1 e 2).

⁵ La legge 23 luglio 2009, n. 99 ha ulteriormente ampliato il novero dei c.d. reati "presupposto", prevedendo all'art. 25bis1 le ipotesi di delitti contro l'industria e il commercio. In particolare:

- art. 513 c.p. (Turbata libertà dell'industria o del commercio);
- art. 515 c.p. (Frode nell'esercizio del commercio);
- art. 516 c.p. (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine);
- art. 517 c.p. (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci);
- art. 517 ter c.p. (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale;
- art. 517 quater c.p. (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari);
- art. 513 bis c.p. (Illecita concorrenza con minaccia o violenza);
- art. 514 c.p. (frodi contro le industrie nazionali)

Inoltre, la medesima legge ha inserito nel D. Lgs. 231/2001 l'art. 25 novies, introducendo i reati in materia di violazione del diritto di autore.

⁶ L'art. 3 del d. lgs. 11 aprile 2002, n. 61, entrato in vigore il 16 aprile 2002, ha introdotto nel decreto il successivo art. 25-ter, che ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti anche per la Commissione dei seguenti reati societari: false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);

- false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c., commi 1 e 2);
- falso in prospetto (art. 2623 c.c., commi 1 e 2), poi abrogato dalla L.262 del 28-12-2005;
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c., commi 1 e 2);
- impedito controllo (art. 2625 c.c. comma 2);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art 2628 c.c.)

⁷ L'art. 3 legge 14 gennaio 2003 n. 7 (ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo e norme di adeguamento dell'ordinamento interno) ha inserito nel D. Lgs. n. 231, l'art. 25-quater, che ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti anche alla realizzazione dei "delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali", nonché dei delitti "che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999".

⁸ La Legge 9 gennaio 2006, 7, ha introdotto l'art 25 quater 1 prevedendo la responsabilità dell'ente nell'ipotesi prevista dal dall'art 583 bis del c.p. (pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili). La norma si caratterizza

10. articolo 25 quinquies, D.Lgs. 231/01 – aggiunto dalla Legge n. 228/2003

Delitti contro la personalità individuale ⁹

11. articolo 25 sexies, D.Lgs. 231/01 – aggiunto dalla Legge n. 62/2005

Reati di abuso di mercato ¹⁰

12. articolo 25 septies, D.Lgs. 231/01 – aggiunto dalla Legge n. 123/2007

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro ¹¹

13. articolo 25 octies, D.Lgs. 231/01 – aggiunto dal D.Lgs. 231/2007, modificato dalla Legge n. 186/2014

Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio ¹²

per un particolare rigore repressivo, poiché, da un lato, sul piano dell'imputazione del reato, configura una responsabilità quasi oggettiva dell'ente all'interno del quale siano effettuate tali pratiche; dall'altro, sul piano sanzionatorio, prevede espressamente l'applicazione delle più gravi sanzioni interdittive elencate all'art. 9 comma 2 del D.Lgs. 231 (applicabili anche in via cautelare), che con riferimento alle case di cura convenzionate comportano la revoca dell'accreditamento.

⁹ La legge 11 agosto 2003 n. 228, in vigore dal 7 settembre 2003, ha inserito nel D. Lgs. n. 231 del 2001 l'art. 25 quinquies con il quale si è inteso estendere l'ambito della responsabilità amministrativa degli enti anche ai seguenti reati:

- riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.);
- pornografia minorile (art. 600 ter c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).

¹⁰ legge 18 aprile 2005, n. 62 ha inserito nel d. lgs. 231 l'art. 25 sexies (Abusi di mercato), prevedendo una responsabilità dell'ente in relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I bis, capo II del testo unico di cui al d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (artt. 184 e 185).

¹¹ La legge 3 agosto 2007, n. 123 ha introdotto l'art. 25 septies (modificato successivamente dall' art. 300 del D. Lgs. 30.4.2008, n. 81) che contempla le fattispecie di Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime (art.589, 590 c.p.), commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro. Per dette fattispecie è stato previsto, nelle ipotesi più gravi, l'applicazione di una sanzione pecuniaria non inferiore a mille quote e le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 del d lgs. 231/2001, per un periodo non inferiore ai tre mesi e non superiore ad un anno. Si tratta della prima estensione della responsabilità degli enti a fattispecie colpose, che ha generato dubbi circa la compatibilità del requisito dell'"interesse" (che richiede il compimento di un'azione con l'intento di realizzare un'utilità futura per l'ente) con la natura colposa dei reati previsti dall'art. 25-septies.

¹² Il D.Lgs. 21.11.2007, n. 231 ha previsto, con l'aggiunta di un apposito art. 25 octies al D.Lgs. 231 del 2001, una responsabilità dell'ente anche per i reati di cui agli artt.:

- 648 c.p. (Ricettazione);
- 648 bis c.p.(Riciclaggio);
- 648 ter c.p. (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita).

La legge 15 dicembre 2014, n. 186(in G.U. 17/12/2014 n. 292) ha ulteriormente modificato l'art. 25octies, ampliandone l'operatività anche alla fattispecie di cui all'art. 648-ter.1 c.p. (cd. auto-riciclaggio).

14. articolo 25 novies, D.Lgs. 231/01, aggiunto dalla Legge n. 99/2009

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore ¹³

15. articolo 25 decies, D.Lgs. 231/01, aggiunto dalla Legge n. 116/2009

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria. Il delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, previsto dall'art. 377 bis, c.p., è un reato di evento per il quale è configurabile la forma del tentativo.¹⁴

16. articolo 25 undecies, D.Lgs. 231/01, aggiunto dal D.Lgs. 121/2011, modificato alla Legge n. 68/2015

Reati ambientali ¹⁵

17. articolo 25 duodecies, D.Lgs. 231/01, aggiunto dal D.Lgs. 109/2012

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ¹⁶

18. Legge n. 146/2006 – costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli Enti se commessi in modalità transnazionale. Reati transnazionali ¹⁷.

¹³ La legge 23 luglio 2009, n. 99 ha ulteriormente ampliato il novero dei c.d. reati "presupposto", prevedendo all'art. 25bis1 le ipotesi di delitti contro l'industria e il commercio introducendo i reati in materia di violazione del diritto di autore.

¹⁴ Legge 3 agosto 2009, n. 116 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale. (09G0123)"

- Art. 25novies. - (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria). - 1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote».

¹⁵ La legge 22 maggio 2015, n. 68 (in G.U. 28/05/2015 n. 122) ha disposto l'inserimento tra i reati-presupposto dei cosiddetti reati ambientali, ed in particolare:

-art. 452-bis c.p. (inquinamento ambientale);

-art. 452-quater c.p. (delitti colposi contro l'ambiente);

-art. 452-quinquies c.p. (traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività);

-art. 452-sexies c.p. (Impedimento del controllo);

-art. 727-bis c.p. (uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette);

- art. 733-bis c.p. (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto);

¹⁶ Il decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109 ha introdotto l'art. 25-undecies sanziona l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno in Italia è irregolare, fattispecie di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

¹⁷ La legge 16 marzo 2006, n. 146 ha esteso la responsabilità degli enti ai c.d. reati transnazionali. Nella lista dei "reati-presupposto" sono entrate a far parte ipotesi connotate dal carattere della "transnazionalità", come definito dall'art.3, aventi ad oggetto la Commissione dei seguenti reati: gli artt. 416 (Associazione per delinquere), 416 bis (Associazione di tipo mafioso), 377 bis (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria), 378 (Favoreggiamento personale) del codice penale; l'art. 291 quater del DPR 23.1.1973, n. 43 (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri), l'art. 74 DPR 9.10.1990, n. 309

Secondo l'art. 4 del D. Lgs. 231/2001, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati - contemplati dallo stesso D. Lgs. 231/2001 - commessi all'estero.

Il Decreto contempla la necessità di non lasciare sfornita di sanzione una situazione criminologica di frequente verifica, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto se tali eventi avvengono all'estero.

I presupposti desumibili dal complesso del D. Lgs. 231/2001 su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono:

- il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 231/2001;
- l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. Tale rinvio è da coordinare con le previsioni degli articoli da 24 a 25-undecies del D. Lgs. 231/2001, pertanto - anche in rispetto del principio di legalità di cui all'art. 2 del D. Lgs. 231/2001 - a fronte della serie di reati menzionati dagli artt. 7-10 c.p., la società potrà rispondere soltanto di quelli per i quali la sua responsabilità sia prevista da una specifica disposizione legislativa;
- l'ente può rispondere nei casi in cui nei suoi confronti non proceda lo Stato nel quale è stato commesso il fatto;
- nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso.

(Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope), all'art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e 5 del d. lgs. 25.7.1998, n. 286 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine).

Pare opportuno specificare che, ai sensi dell'art. 3 della legge 146/ 2006, per reato transnazionale si intende quello punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

1.3. L'apparato sanzionatorio

Le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- 1) sanzioni pecuniarie;
- 2) sanzioni interdittive;
- 3) confisca;
- 4) pubblicazione della sentenza.

Tali sanzioni vengono espresse di seguito:

- Le *sanzioni pecuniarie* hanno natura amministrativa e si applicano sempre, anche nel caso in cui la persona giuridica ripari alle conseguenze che sono derivate dal reato. Costituiscono le sanzioni fondamentali e indefettibili.

La commisurazione della sanzione dipende da un duplice criterio:

- a) determinazione di quote in un numero non inferiore a 100 e non superiore a 1.000;
- b) attribuzione ad ogni singola quota di un valore compreso tra un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.549,00 (sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente).

Attraverso tale sistema il legislatore propone l'adeguamento della sanzione pecuniaria alle condizioni economiche dell'ente mediante un meccanismo commisurativo bifasico, nel rispetto dei limiti massimi astrattamente previsti dalla legge. In concreto, le sanzioni pecuniarie potranno oscillare tra un minimo di € 25.822,84 (riducibili, ai sensi dell'art. 12 del Decreto, sino alla metà) ed un massimo di € 1.549.370,69.

Il giudice nell'espletamento del suo giudizio tiene conto:

- 1- della gravità del fatto;
 - 2- del grado della responsabilità dell'ente;
 - 3- dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.
- Le *sanzioni interdittive* sono sanzioni che si aggiungono a quelle pecuniarie ed hanno la funzione di impedire la reiterazione del reato. In sede di applicazione di tali pene, il giudice

ha particolare riguardo all'attività svolta dall'ente, al fine di determinare una maggiore incisività sull'esercizio dell'attività medesima.

Tali sanzioni sono correlate dalle seguenti misure:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- c) la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Queste sanzioni provengono in gran parte dal diritto penale dove la sanzione pecuniaria adempie alla funzione di pena principale mentre la gran parte delle sanzioni interdittive (insieme alla sanzione della pubblicazione della sentenza) sono considerate pene accessorie. Le sanzioni interdittive vengono applicate in relazione ad alcuni reati ed al ricorrere di almeno uno dei seguenti casi:

- a) l'ente abbia tratto un profitto di rilevante entità dal reato e questo sia stato commesso da soggetti in posizione apicale; se il reato è stato posto in essere dai c.d. sottoposti, la sua commissione si considera stata determinata o, comunque, agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) ove si tratti di reiterazione degli illeciti (tale ipotesi ricorre quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito, nei cinque anni successivi alla condanna ne commette un altro).

Ai fini della determinazione delle sanzioni interdittive sopra esposte si applicano gli stessi criteri stabiliti per le sanzioni pecuniarie.

Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il Giudice, ai sensi dell'art. 15 del d. Lgs. 231/2001 nomina un Commissario quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;

b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

- La *confisca* è una sanzione applicabile contestualmente all'emissione della sentenza di condanna e consiste nella confisca, da parte dell'Autorità Giudiziaria, del prezzo o del profitto generati dal reato, ad esclusione della parte di esso che può essere restituita al danneggiato. Se la confisca del prodotto o del profitto del reato non è possibile, vengono confiscate somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto derivato.

2. Il Modello di Organizzazione e Gestione ex d.lgs. n. 231/2001 adottato dal Centro Polidiagnostico Multimedical S.R.L.

2.1. Finalità del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Adottando il Modello 231, la Società ha inteso ribadire l'adozione di cultura improntata su due concetti fondamentali:

- la “*legalità*”, facendo propria l'idea che nessun comportamento illecito, sia pur realizzato nell'interesse o a vantaggio della Società, possa ritenersi congrua con la politica adottata dalla Società;
- il “*controllo*”, che deve dominare e tutte le fasi decisionali e operative dell'attività sociale. È, pertanto, fondamentale la conoscenza dei rischi derivanti dalla possibile commissione di Reati.

Si intende affermare in termini espliciti che qualunque forma di comportamento illecito è tassativamente sanzionata dal Centro Polidiagnostico Multimedical.

Anche nei casi in cui quest'ultima dovesse trarne un vantaggio, ogni comportamento illecito è comunque contrario non solo alle disposizioni di legge ma anche ai principi etico sociali che guidano l'azienda nella persecuzione della propria “mission”.

Tutti coloro che operano in nome e per conto del Centro Polidiagnostico Multimedical devono acquisire la consapevolezza di incorrere in un illecito passibile di sanzioni, sia sul piano penale nonché su quello amministrativo, nel caso in cui vengano violati i principi sanciti nel Modello.

Adottando il Modello si intende consentire all'azienda, grazie anche alla costante azione di monitoraggio delle aree di attività più esposte al rischio, la possibilità di intervenire tempestivamente per prevenire e contrastare la commissione dei reati contemplati nel decreto.

Di seguito si espongono gli obiettivi che il Modello si pone di perseguire:

- sensibilizzare i destinatari richiedendo loro, nei limiti delle attività svolte nell'interesse della Società, di adottare comportamenti corretti e trasparenti, in linea con i valori etici a cui la stessa si ispira nel perseguimento del proprio oggetto sociale e tali da prevenire il rischio di commissione degli illeciti contemplati nel Decreto e/o richiamati dalla Legge 190/2012;
- rendere consapevoli i Destinatari di potere incorrere in sanzioni penali e amministrative comminabili nei loro confronti;
- istituire e/o rafforzare controlli mirati che consentano alla Società di prevenire e reagire tempestivamente in caso di illeciti da parte dei soggetti apicali e delle persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei primi;
- consentire alla Società, mediante l'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di prevenire e intervenire tempestivamente in caso di illeciti
- migliorare, nel suo complesso, l'efficacia e la trasparenza nella gestione delle attività aziendali.

Ai fini dell'esonero della Responsabilità, il Centro Polidiagnostico Multimedical fa riferimento a quanto disposto dall'art. 6 del Decreto, ed in particolare:

“ Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a)¹⁸, l'ente non risponde se prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;*
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento e' stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;*
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di*

¹⁸ articolo 5, comma 1, lettera a): persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

gestione;

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b)”.

2.2. Modalità di predisposizione del Modello di Organizzazione, Gestione, Controllo

Il contenuto del Modello Organizzativo e di Gestione deve rispondere alle esigenze riportate all'art 6 del decreto 231/2001:

2) *In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1¹⁹, devono rispondere alle seguenti esigenze:*

a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;

b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;

c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;

e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Nell'ottica di quanto precedentemente esposto, la Società ha predisposto una mappa delle attività aziendali ed ha individuato nell'ambito di quest'ultime le attività definite “a rischio” ovvero quelle che, per le loro peculiari caratteristiche, rientrano tra quelle attività da sottoporre ad analisi e monitoraggio.

È stato identificato, a tal fine, l'Organismo di Vigilanza a cui si è provveduto ad attribuire specifici compiti di vigilanza sull'efficacia ed il corretto funzionamento e osservanza del presente Modello;

Sono stati definiti i flussi informativi nei confronti del medesimo Organismo.

È stato elaborato un sistema disciplinare atto a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

¹⁹ lettera a) comma 1: l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

La *gestione del rischio di reato*, attuata attraverso il Modello Organizzativo 231, è una attività di tipo preventivo: vengono individuati gli ambiti aziendali in cui i dirigenti e/o i dipendenti potrebbero scegliere di agire nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, ledendo, al contempo, una serie di interessi diffusi e giuridicamente rilevanti (ad. es. la salute dei lavoratori, gli interessi e il patrimonio della Pubblica Amministrazione, la privacy di dipendenti o soggetti terzi, ecc...).

Rivestono un ruolo fondamentale le attività di informazione, sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure adottate ai fini della prevenzione dei reati.

È previsto un aggiornamento periodico del presente Modello in modo da renderlo costantemente in linea con le dinamiche aziendali.

Il documento attinente al Modello 231 del Centro Polidiagnostico Multimedical è strutturato come di seguito:

1- Parte prima, che descrive:

- l'oggetto sociale e l'assetto organizzativo del Centro Polidiagnostico Multimedical;
- l'individuazione e la nomina dell'Organismo di Vigilanza ed i relativi poteri, nonché, compiti e flussi informativi che lo riguardano;
- il sistema disciplinare e il relativo apparato sanzionatorio;
- l'adozione e la diffusione del Modello;
- il piano di formazione e di comunicazione da intraprendere al fine di garantire la conoscenza delle misure e delle disposizioni del Modello;
- i criteri di aggiornamento e adeguamento del Modello.

2 – Parte seconda, che descrive:

- le fattispecie di reato richiamate dal Decreto che la Società ha ritenuto necessario prendere in considerazione in ragione delle caratteristiche dell'attività svolta;
- le attività sensibili (mappatura delle attività a rischio), ovvero quelle attività presenti nella realtà aziendale nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati di cui al punto precedente;

3. Parte Prima del Modello

3.1. Oggetto sociale ed assetto organizzativo del Centro Polidiagnostico Multimedical

Il Centro Polidiagnostico Multimedical S.r.L. è stata costituita l'8 settembre 1997 ed iscritta presso il registro delle imprese di Trapani il 3 dicembre 1997 al n. di REA TP- 128560, con sede legale in Castelvetro, Via Seggio 154.

L'Amministrazione della società è affidata all'Amministratore Unico, attualmente in carica Li Causi Nicola.

La società ha iniziato la sua attività l'1° aprile 1998 nell'ambito delle attività di gestione di strutture per l'erogazione di servizi sanitari in genere anche in convenzione con il servizio sanitario Nazionale.

Con autorizzazione Sanitaria del 18 gennaio 2016, il Centro è stato autorizzato all'esercizio dell'attività di ambulatorio specialistico per le seguenti aree:

- Area della medicina Diagnostica e dei servizi: Radiologia Diagnostica
- Area Medica: Neurologia, Cardiologia, Dermatologia; Venerologia ed Endocrinologia per l'erogazione di prestazioni sanitarie di prevenzione, diagnosi e terapia
- Area Chirurgica: Ginecologia, Chirurgia Generale e Ortopedia per l'erogazione di prestazioni sanitarie di prevenzione, diagnosi e terapia farmacologica e riabilitativa.

Nell'ambito delle sopracitate specialistiche, le tre di seguito esposte sono erogate in regime di Convenzione con l'ASP di Trapani:

- Radiologia
- Ginecologia
- Neurologia

Il Centro ha per oggetto la realizzazione e la gestione di case di cura, ambulatori e poli-ambulatori specialistici, laboratori di analisi e medicina preventive di ricerca, diagnostica curativa e riabilitativa e la presentazione in genere di servizi, particolarmente nei seguenti settori:

- Esercizio di centri per la diagnostica strumentale e terapeutica, di qualsiasi tipo e di terapia fisica ed estetica nella più ampia accezione, avvalendosi dell'opera di professionisti nel campo sanitario, può inoltre organizzare poliambulatori mettendo a disposizione dei professionisti i locali necessari;
- Costruzione, gestione e/o affitto di centri di medicina fisica e riabilitazione, assistenza e cura di soggetti portatori di handicap, di ossigenoterapia iperbarica;
- Costruzione, gestione e/o affitto di poliambulatori, Day Hospital, Day Surgery, di strutture per l'erogazione di servizi sanitari in genere con l'assistenza diretta e/o indiretta, nonché quella integrata domiciliare, in forma ambulatoriale, internata, semi internata, a lunga degenza, riabilitativa, con diagnostica ed interventistica;
- Costruzione, gestione e/o affitto di case protette per anziani, sia per autosufficienti che per degenti allettati;
- Prestazioni di assistenza ed orientamento a bambini e giovani, la custodia degli stessi assicurando la salvaguardia e la cura, avendo presente ogni aspetto educativo e pedagogico;
- Fisioterapia e riabilitazione in genere e servizi sanitari connessi, massofisioterapia e massaggi in genere, attività motoria e connesse al benessere e alla salute;
- Favorire l'esercizio della professione sanitaria libera, in tutte le branche mediche e chirurgiche, generiche e specialistiche, anche mediante gestione di case di cura, di poliambulatori ed ambulatori o partecipazioni in tali imprese.
- Medicina della riproduzione:
- Ostetricia e ginecologia
- Chirurgia di giorno specialistica
- Neurologia

La società ha inoltre per oggetto la seguente attività:

- La gestione di centri di medicina di riabilitativa, di rieducazione funzionale, di osteopatia e di terapia manuale, e la gestione di cliniche ed ambulatori specialistici, diagnostici e chirurgici;


- La gestione in proprio, anche in qualità di soggetti concessionari o accreditati del servizio sanitario pubblico, di istituzioni sanitarie private soggette ad autorizzazione e vigilanza sanitaria, che prestino assistenza in regime di ricovero ambulatoriale e/o assistenza diurna e/o assistenza mobile;
- La predisposizione e l'erogazione di ogni opportuno supporto organizzativo, tecnico e di gestione, ivi compreso l'allestimento di locale e di impianti, l'acquisto e la fornitura di attrezzature tecniche, di presidi sanitari e parasanitari per assicurare a soggetti pubblici e/o privati, associazioni e società a scopo mutualistico e/o assicurativo, la collaborazione e la completa e/o parziale assistenza, e/o la collaborazione nello svolgimento di attività o di servizi sanitari;
- L'affitto di ambulatori medici attrezzati allo svolgimento dell'attività medica
- Ogni prestazione a tali attività connessa, ivi compresa l'attività di contabilità e fatturazione attiva e passiva, avvalendosi nei casi previsti dalla legge, di professionisti all'uopo abilitati, l'assunzione e/o la stipula di contratti professionali e/o di collaborazione con il personale sanitario, parasanitario, amministrativo e ausiliario
- Attività di supporto alla gestione delle istituzioni sanitarie private.

La struttura organizzativa della Società, disegnata per garantire da un lato la separazione di ruoli, compiti e responsabilità tra le diverse funzioni e dall'altro la massima efficienza possibile, è caratterizzata da una puntuale definizione delle competenze di ciascuna area aziendale e delle connesse responsabilità. La Società ha messo a punto un Organigramma nel quale è schematizzata la propria intera struttura organizzativa. Nell'organigramma, in particolare, sono specificate:

- le aree in cui si suddivide l'attività aziendale;
- le linee di dipendenza gerarchica dei singoli reparti;
- i soggetti che operano nelle singole aree ed il relativo ruolo organizzativo.

.....

Organigramma:



- Amministratore Unico: a lui spetta la supervisione e controllo dell'attività di gestione del Centro, ed il compimento di tutti gli atti a rilevanza esterna. Alla sua figura compete la Direzione dell'azienda ed, in particolare, esercita funzioni di indirizzo politico, amministrativo e strategico al fine di conseguire gli obiettivi fissati.
- Uffici Amministrativi: in essi viene svolto il complesso di attività volte alla rilevazione ed elaborazione delle informazioni di natura economico/finanziaria, alla redazione reportistica interna aziendale all'espletamento degli adempimenti fiscali, alla gestione dei rapporti con soggetti esterni (consulenti, ed altri professionisti, etc.).

- Direttore Sanitario secondo il D. Lgs. 502/92, dirige i servizi sanitari e il relativo personale a fini organizzativi ed igienico sanitari, e coadiuva con i Reparti Amministrativi nella gestione aziendale, fornendo parere sugli atti relativi alle materie di competenza. È preposto al governo clinico dell'azienda. Esercita per le aree sanitarie funzioni di verifica e controllo dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati.
- Organismo di Vigilanza - Responsabile della Prevenzione della Corruzione - Responsabile della Trasparenza, con il compito di vigilare costantemente sull'osservanza da parte di tutti i destinatari del modello 231 e sul piano triennale anticorruzione; sull'effettiva efficacia nel prevenire la commissione dei Reati; sull'attuazione delle prescrizioni nello stesso contenute; sul suo aggiornamento, nel caso in cui si riscontri la necessità di adeguare il Modello a causa di cambiamenti sopravvenuti alla struttura e all'organizzazione aziendale o al quadro normativo di riferimento.

Tale organigramma descrive l'organizzazione della Società e insieme costituisce uno strumento di gestione, basato sulla chiarezza della distribuzione delle responsabilità, del lavoro e della interdipendenza dei ruoli.

La politica del Centro Polidiagnostico è sintetizzabile nei seguenti aspetti:

- Gestire e migliorare costantemente la soddisfazione di tutti coloro che usufruiscono dei servizi erogati, la quale può essere valutata anche attraverso appositi questionari di soddisfazione;
- Promuovere la costante crescita della professionalità e delle competenze del personale interno, attraverso la continua formazione ed aggiornamento dello stesso;
- Perseguire, compatibilmente con l'ottenimento delle autorizzazioni regionali e locali, l'obiettivo di mantenere attrezzature tecnologicamente all'avanguardia e di acquistare eventuali nuove apparecchiature.

La politica è quindi quella di assicurare che i servizi erogati siano tesi a soddisfare tutte le esigenze esplicite ed implicite del paziente/cliente, con un approccio orientato alla piena soddisfazione di quest'ultimo, in un'ottica di innovazione e miglioramento continuo.

Il D.Lgs. 231/2001 ha messo in evidenza la necessità di definire un preciso e chiaro schema di comportamento inteso ad orientare l'impegno professionale e la condotta di ciascun collaboratore, dipendente, libero professionista nonché qualsiasi altro soggetto operante all'interno del centro.

L'obiettivo finale è quello di prevenire comportamenti irresponsabili e illeciti di chi opera in nome e per conto del Centro introducendo una definizione chiara ed esplicita delle responsabilità etiche e

sociali di propri Amministratori, dipendenti ma anche per tutti i soggetti esterni che hanno rapporti con il Centro.

Punto di forza del programma di miglioramento aziendale è certamente la formazione/informazione degli addetti in merito all'applicazione del Sistema di Gestione della responsabilità Amministrativa pertanto l'Organizzazione assicura che la propria Politica è compresa, attuata e sostenuta a tutti i livelli.

Tale politica è condivisa con tutto il personale.

3.2. Individuazione e nomina dell'Organismo di Vigilanza, specifiche su poteri, compiti e flussi informativi che lo riguardano

Come ribadito in precedenza, in base alle previsioni del d.lgs. 231/2001 – art. 6, comma 1, lett. a) e b) – la Società può essere esonerata dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001, se l'organo dirigente ha:

- adottato ed attuato efficacemente i modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati;
- affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

Presupposto indispensabile per l'esonero dalla responsabilità prevista dal d.lgs. 231/2001 è dunque, l'affidamento dei suddetti compiti, ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, lett. b) del d.lgs. 231/2001 la Società ha identificato il proprio Organismo di Vigilanza (di seguito "O.d.V.") in un organo a composizione collegiale.

L'O.d.V. è istituito con delibera dell'Assemblea dei Soci e resta in carica per 3 anni e può essere rinominato; esso è collocato in una posizione di staff rispetto all'Organo Amministrativo e allo stesso riferisce attraverso i flussi informativi.

La nomina dell'O.d.V. è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi di onorabilità, indipendenza e professionalità nonché all'assenza di cause di incompatibilità con la nomina stessa di seguito esposti.

In particolare:

- i requisiti di autonomia e indipendenza richiedono l’inserimento dell’O.d.V. come unità di staff in una posizione gerarchica il più possibile elevata. Esistendo la previsione di un “flusso informativo” dell’O.d.V. verso il massimo vertice aziendale non è previsto, in capo all’O.d.V., alcun compito operativo che - rendendolo partecipe a decisioni e attività operative - ne potrebbero mettere a repentaglio l’obiettività di giudizio;
- il connotato della professionalità richiede che l’O.d.V. deve possedere specifiche conoscenze tecniche specialistiche adeguate alle funzioni che l’Organo è chiamato a svolgere, e proprie di chi compie un’attività “ispettiva”, di analisi dei sistemi di controllo e di tipo giuridico;
- la continuità di azione, che garantisce un’efficace e costante attuazione del Modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001 è favorita dalla presenza di una divisione, all’interno dell’azienda, dedicata all’attività di vigilanza del Modello.

Costituiscono cause di ineleggibilità o decadenza dell’Organismo di Vigilanza:

- la condanna o l’applicazione della pena su richiesta ex art.444 e ss. c.p.p. con provvedimento anche in primo grado, per uno dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001, o che per la loro particolare gravità incidano sull’affidabilità morale e professionale del soggetto;
- la condanna a una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- la condizione giuridica di interdetto, inabilitato o fallito;
- l’applicazione di misure di prevenzione di cui alla Legge 27 dicembre 1956, n.1423 e successive modificazioni e integrazioni; e di misure antimafia di cui alla Legge 31 maggio 1965, n.575 e successive modificazioni e integrazioni.

L’O.d.V. deve comunicare per iscritto all’ Amministratore l’accettazione della carica e dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, o in altra situazione di conflitto di interessi, con riguardo alle funzioni/compiti dell’Organismo di Vigilanza, impegnandosi, per il caso in cui si verificasse una delle predette situazioni, e fermo restando in tale eventualità l’obbligo di astensione, a darne immediata comunicazione all’Amministratore. La cessazione della carica è determinata da rinuncia, decadenza, revoca o impedimento permanente. La rinuncia può essere esercitata in qualsiasi momento e deve essere comunicata al Presidente

dell'organo e all'Amministratore in carica per iscritto, unitamente alle motivazioni che l'hanno determinata.

La revoca dell'incarico può essere deliberata dall'Organo Amministrativo per giusta causa.

A tale proposito, per “*giusta causa*” di revoca dei poteri connessi con l'incarico di membro dell'O.d.V. potrà intendersi:

- la perdita dei requisiti soggettivi di onorabilità, indipendenza e professionalità presenti in sede di nomina;
- il sopraggiungere di un motivo di incompatibilità;
- una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico professionale;
- l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'O.d.V. – secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d), d.lgs. 231/2001
- l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di “autonomia e indipendenza” e “continuità di azione” propri dell'O.d.V..

In base al D. Lgs. 231/2001, l'Organo di Vigilanza ha l'obbligo di:

- vigilare sulla effettiva applicazione del Modello;
- valutare l'adeguatezza del Modello, anche tramite la segnalazione di eventuali criticità in relazione alla tipologia di attività e alle caratteristiche dell'impresa, volta a ridurre i rischi di Commissione dei reati presupposto;
- promuovere l'attività di aggiornamento del Modello, da effettuarsi obbligatoriamente in caso di modifiche organizzative e di eventuali novità legislative.

All'O.d.V. sono affidati, per l'espletamento e l'esercizio delle proprie funzioni, i seguenti compiti e poteri:

- disciplinare il proprio funzionamento e portarlo a conoscenza dell'Organo Amministrativo. La regolamentazione delle attività dell'O.d.V. può prevedere anche: la calendarizzazione delle attività, la determinazione delle cadenze temporali dei controlli, l'individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, la disciplina dei flussi informativi provenienti dalle risorse interne;

- in coerenza con i principi e i contenuti del Modello, ha il compito di approvare il programma annuale delle attività di vigilanza anche sulla base delle risultanze delle attività effettuate dall'O.d.V. medesimo;
- verificare l'adeguatezza del Modello sia rispetto alla prevenzione della commissione dei reati richiamati dal d.lgs. 231/2001 sia con riferimento alla capacità di far emergere il concretizzarsi di eventuali comportamenti illeciti;
- verificare l'efficienza e l'efficacia del Modello anche in termini di rispondenza tra le modalità operative adottate in concreto e le procedure formalmente previste dal Modello stesso;
- curare, sviluppare e promuovere il costante aggiornamento del Modello, formulando, ove necessario le indicazioni per eventuali aggiornamenti e adeguamenti;
- segnalare tempestivamente all'Amministratore le violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società;
- curare i rapporti e assicurare i flussi informativi di competenza verso l'Organo Amministrativo;
- promuovere le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello;
- verificare la predisposizione di un efficace sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione di notizie rilevanti ai fini del d.lgs. 231/2001 garantendo la tutela e la riservatezza del segnalante.

Per lo svolgimento dei compiti e l'esercizio dei poteri, l'O.d.V.:

- ha accesso ai documenti e alle informazioni aziendali;
- può avvalersi del supporto e della cooperazione delle risorse interne e di consulenti specialisti esterni;
- può richiedere informazioni all'Organo Amministrativo.

È l'Organo Amministrativo che curerà l'adeguata comunicazione alle risorse interne dei compiti dell'O.d.V. e dei suoi poteri.

All'O.d.V. non competono poteri di gestione o poteri decisionali relativi allo svolgimento delle attività della Società, poteri organizzativi o di modifica della struttura aziendale.

L'O.d.V. è tenuto a garantire la segretezza degli atti e del contenuto degli stessi e a rispettare l'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni.

Le informazioni, segnalazioni, documentazione e relazioni previste nel Modello sono conservati dall'O.d.V. in un apposito archivio (informatico o cartaceo).

L'O.d.V. deve essere tempestivamente informato in merito agli atti, comportamenti o eventi che possono determinare una violazione del Modello o che, più in generale, sono rilevanti ai fini della migliore efficacia ed effettività del Modello.

A tal fine ha il dovere di istituire specifici canali informativi diretti a facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo stesso.

In linea con l'art. 6 comma 2 lett. d) del D. Lgs. 231/2001, tali segnalazioni devono essere effettuate in forma scritta ed indirizzate all'O.d.V.

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di assicurare i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, garantendone l'anonimato e la riservatezza dei fatti dal medesimo segnalati. Pertanto, la Società adotta misure idonee ed efficaci affinché sia sempre garantita la riservatezza sull'identità di chi trasmette all'O.d.V. informazioni utili per identificare comportamenti difforni da quanto previsto dal Modello, dalle procedure stabilite per la sua attuazione fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Tutti i Destinatari del Modello comunicano all'O.d.V. ogni informazione utile per le verifiche sulla corretta attuazione del Modello. In particolare:

1) Le risorse interne individuate, devono comunicare con tempestività, all'O.d.V., tramite nota scritta, ogni informazione riguardante:

- l'emissione e/o aggiornamento dei documenti organizzativi;
- l'aggiornamento del sistema delle deleghe e procure aziendali;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti ed in relazione ai reati di cui al d.lgs. 231/2001 e più in generale per la prevenzione della corruzione ai sensi della legge 190/2012, salvo espresso divieto dell'Autorità Giudiziaria
- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità o dai diretti interessati, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i reati contemplati dal d.lgs. 231/2001 e più in generale per la prevenzione della corruzione ai sensi della legge 190/2012 e che possano coinvolgere la Società, in conformità degli obblighi stabiliti dalla

normativa vigente in materia e tenuto conto del previsto regime di segretezza e divulgazione degli atti del procedimento penale;

2) L'Organo amministrativo e i Dipendenti della Società devono segnalare tempestivamente la commissione o la presunta commissione di reati di cui al d.lgs. 231/01 e più in generale per la prevenzione della corruzione ai sensi della legge 190/2012 o il ragionevole pericolo di commissione da parte di terzi, di cui vengono a conoscenza, nonché ogni violazione o presunta violazione del Modello o delle procedure stabilite in attuazione dello stesso di cui vengono a conoscenza.

3) Gli altri destinatari del Modello esterni alla Società sono tenuti a una informativa immediata direttamente all'O.d.V. nel caso in cui gli stessi ricevano, direttamente o indirettamente, da un dipendente/rappresentante della Società, una richiesta di comportamenti che potrebbero determinare una violazione del Modello.

L'O.d.V., valutate le segnalazioni ricevute, deve motivare per iscritto le proprie determinazioni.

L'obbligo di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello rientra nel più ampio dovere di diligenza e obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro. Il corretto adempimento dell'obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.

La Società si riserva ogni azione contro chiunque effettui in mala fede segnalazioni non veritiere.

Al fine di consentire il puntuale rispetto delle previsioni e facilitare il flusso di comunicazioni e informazioni ai fini previsti del Modello è istituita una casella di posta elettronica dedicata:

odv@multimedical.eu

L'OdV utilizzerà tale indirizzo di posta elettronica anche per l'invio di specifiche mail di aggiornamento o informazione e potrà altresì essere utilizzato dai destinatari per richiedere chiarimenti e porre dei quesiti su specifiche tematiche di interesse attinenti al Modello e, più in generale, alla normativa di riferimento.

Inoltre le segnalazioni possono essere inviate anche tramite posta ordinaria al seguente indirizzo:

Via Seggio 154, 91022 Castelvetro (Tp)

Per quanto concerne i flussi informativi nei confronti dell'Organo amministrativo, l'O.d.V. riferisce in merito all'attuazione del Modello, al verificarsi di eventuali aspetti critici, alla necessità di interventi modificativi. Sono previste le seguenti linee di reporting:

- su base continuativa e costante, direttamente verso l'Amministratore;
- su base annuale, nei confronti dell'Amministratore;
- su base semestrale, nei confronti dell'Amministratore Delegato, se vi sono aspetti significativi e rilevanti.

In particolare, l'O.d.V. predispone una relazione scritta annuale che deve contenere le seguenti informazioni:

1. la sintesi delle attività svolte nel corso dell'anno;
2. eventuali problematiche o criticità che siano scaturite nel corso dell'attività di vigilanza;
3. le indicazioni in merito alle azioni correttive eventualmente da apportare
4. l'indicazione dei comportamenti non in linea con il Modello e specifiche circa la sanzione ritenuta più opportuna nei confronti del responsabile della violazione.
5. il resoconto su eventuali segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni
6. informativa in merito all'eventuale commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto e/o richiamati dalla Legge 190/2012;
7. una valutazione complessiva sul funzionamento e l'efficacia del Modello
8. la segnalazione degli eventuali mutamenti del quadro normativo e/o significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività che richiedono un aggiornamento del Modello;
9. la segnalazione dell'eventuale situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, di un membro dell'O.d.V.

L'eventuale remunerazione spettante ai componenti dell'Organismo di Vigilanza è stabilita all'atto della nomina o con successiva decisione approvata per iscritto. Ai componenti dell'O.d.V. spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Nomina dell'Organismo di vigilanza

È istituita presso il Centro Polidiagnostico Multimedical di Li Causi Nicola & C. S.r.L., la Commissione di Vigilanza indicata nel presente Modello anche come "O.d.V.", con i poteri ed i compiti definiti dall'art. 6, comma 1, lett. b) del decreto legislativo n. 231/2001.

Detto Organo è composto dai Signori:

1. Dott. Rosario Lo Bocchiaro in qualità di Presidente;
2. Dott.ssa Angela Stallone in qualità di Vice Presidente;
3. Dott. in qualità di Segretario;

I componenti dell'O.d.V. sono nominati dal Consiglio di Amministrazione; l'O.d.V. può avvalersi della collaborazione di esperti esterni.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono in possesso dei requisiti previsti e non si trovano in alcuna delle condizioni di ineleggibilità espressamente previste dal Decreto.

Il Consiglio di Amministrazione della Società garantisce all'Organismo autonomia di iniziativa e libertà di controllo sulle attività del Centro a rischio-reati, al fine di incoraggiare il rispetto della legalità e del Modello e consentire l'accertamento immediato delle violazioni.

Il compenso dovuto all'Organismo è determinato dal Consiglio di Amministrazione.

3.3. Il sistema disciplinare e il relativo apparato sanzionatorio

L'art. 6, comma 2, lett. e) *“introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello”* e l'art. 7, comma 4, lett. b) *“ un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello”* del d.lgs. 231/2001 indicano, come condizione per un'efficace attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso.

Pertanto, ogni documento afferente alla gestione amministrativa o sanitaria deve essere redatto in conformità alla normativa vigente, è vietato formare dolosamente in modo falso o artefatto documenti amministrativi, sanitari o societari.

Gli organi competenti devono adoperarsi affinché sia sempre immediatamente possibile individuare il soggetto responsabile della singola fase della procedura.

Per quanto concerne l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e la comminazione delle sanzioni restano validi i poteri già conferiti, nei limiti delle rispettive deleghe e competenze, all'Organo Amministrativo.

Le sanzioni saranno applicate, oltre che per il mancato rispetto del presente Modello Organizzativo, nel caso di:

- sottrazione, distruzione o alterazione dei documenti previsti dalle procedure, finalizzate alla violazione e/o elusione del sistema di vigilanza;
- omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sui propri sottoposti circa la corretta ed effettiva applicazione del Modello.

Misure per i Dipendenti.

Il sistema stesso è diretto a sanzionare la violazione delle regole di comportamento previste nel Modello Organizzativo, nel rispetto di quanto previsto dai CCNL di categoria applicati al personale dipendente. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Modello costituisce, per il personale dipendente, violazione dell'obbligo di rispettare l'impostazione e la fisionomia propria della struttura, di attenersi alle disposizioni impartite dagli Organi di Amministrazione secondo la struttura organizzativa interna e di osservare in modo corretto i propri doveri, così come è stabilito dal relativo C.C.N.L.

In ossequio a quanto stabilito dalla normativa ed con riguardo ai principi di tipicità delle violazioni e delle sanzioni, la Società intende portare a conoscenza dei propri dipendenti le disposizioni e le regole comportamentali contenute nel Modello 231, la cui violazione costituisce illecito rilevante anche ai fini disciplinari nonché, le misure sanzionatorie applicabili tenuto conto della gravità delle infrazioni.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi dei lavoratori, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili, sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio del CCNL, e precisamente:

- Richiamo verbale;
- Richiamo scritto;
- Multa non superiore all'importo di quattro ore della retribuzione;
- Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni;
- Licenziamento (anche, se necessario, previa sospensione cautelare).

Si intende qui richiamate la seguente previsione che:

“Sia rispettato il principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in relazione alla gravità della mancanza e, pertanto, che il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni siano determinati in relazione ai seguenti criteri generali di cui al CCNL”.

Misure per gli Amministratori

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri dell'Organo Amministrativo, l'O.d.V. informa tempestivamente lo stesso Organo affinché si proceda conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto, con le delibere sul caso.

Gli illeciti disciplinari sono sanzionati, in conformità ai criteri generali di irrogazione delle sanzioni e tenuto conto della particolare natura fiduciaria del rapporto, con i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) ammonizione scritta;
- b) sospensione temporanea degli emolumenti fino a 2 mesi;
- c) revoca della delega o della carica.

Misure nei confronti di terzi

Ogni violazione da parte dei Destinatari Esterni delle regole di cui al presente Modello agli stessi applicabili o di commissione dei Reati è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali, inserite nei relativi contratti con cui i terzi dichiarano:

- di conoscere il d.lgs. 231/01 e le disposizioni contenute nel Codice Etico e nel Modello,
- si obbligano a tenere comportamenti in linea con i principi sanciti nella suddetta normativa, nel Codice Etico e nel Modello più in generale a non porre in essere alcun atto od omissione e non dare origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del d.lgs. 231/01.

Nei medesimi contratti sono formalizzate clausole risolutive per i casi in cui la controparte violi gli obblighi sopra previsti.

Misure nei confronti dell'O.d.V.

Laddove l'O.d.V. non adempia con la dovuta diligenza alle mansioni affidategli, l'Organo Amministrativo procederà ad accertamenti opportuni, nonché all'eventuale adozione del provvedimento di revoca dell'incarico.

3.4. Adozione e diffusione del Modello

In ottemperanza a quanto disposto dell'art. 6 comma 1 lett. a) del Decreto 231, il Modello è deliberato ed adottato dall'Organo Dirigente del Centro Polidiagnostico Multimedical, ovvero l'Amministratore Unico Nicola Li Causi, in data 25/01/2019. Nella stessa data l'organo è stato anche approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Le successive modifiche e/o integrazioni sono rimesse all'autorità di tale Organo.

Il Modello ha massima diffusione e pubblicità sia mediante distribuzione capillare a tutti gli operatori del Centro, con invio agli stessi – ove possibile – mediante posta elettronica, nonché mediante la sua pubblicazione sulla rete intranet aziendale e sul sito www.multimedical.eu del Centro, con espressa indicazione che il Modello è da ritenersi vincolante per tutti gli operatori del Centro sia per i collaboratori esterni che per i fornitori.

Obiettivo del Centro Polidiagnostico è quello di comunicare i contenuti e i principi del Modello anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano – anche occasionalmente – per il conseguimento degli obiettivi della Società in forza di rapporti contrattuali.

La Società, infatti, intende:

- determinare, in tutti coloro che operano in suo nome e per suo conto nelle attività “sensibili”, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni;
- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in suo nome, per suo conto o comunque nel suo interesse che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;
- ribadire che la Società non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo e indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrari ai principi etici cui la Società intende attenersi.

L'attività di comunicazione e formazione è diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, ma è, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

L'attività di comunicazione e formazione è supervisionata dall'Organismo di Vigilanza, cui sono assegnati, tra gli altri, i compiti di “promuovere le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello” e di “promuovere interventi di comunicazione e formazione sui contenuti della normativa rilevante, sugli impatti della stessa sull'attività della Società e sulle norme comportamentali”.

3.5. Formazione del personale

Ai fini dell'attuazione del Modello, la Direzione Amministrativa garantirà e gestirà la formazione del personale in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza.

A tal fine si elencano le categorie di soggetti interessati:

- ai dipendenti neoassunti è resa disponibile l'informativa relativa all'esistenza del Modello di cui viene consegnata copia contestualmente alla prima busta paga. Viene, inoltre, fatta loro sottoscrivere la dichiarazione di conoscenza ed osservanza dei principi ivi descritti. Viene inoltre richiesto a tutti di consultare sistematicamente i documenti del Modello direttamente sul sito web del Centro Polidiagnostico Multimedical. Una volta l'anno e, comunque, ogni qual volta se ne riconosca la necessità, sarà indetta una riunione informativa finalizzata all'illustrazione di eventuali aggiornamenti/ integrazioni e/o modifiche del Modello;

Ogni dipendente è tenuto a:

- acquisire consapevolezza dei principi e contenuti del Modello;
- conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività;
- contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso.
- all'organo amministrativo è resa disponibile copia cartacea della versione integrale del Modello. Idonei strumenti di comunicazione saranno adottati per aggiornarli circa le eventuali modifiche apportate al Modello, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.
- ai collaboratori esterni e fornitori è resa disponibile l'informativa relativa all'esistenza del Modello e l'indicazione della modalità di acquisizione dello stesso;

L'Organo Amministrativo delibera, come ribadito, anche in merito all'aggiornamento del Modello e del suo adeguamento in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:

- violazioni delle prescrizioni del Modello;
- modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività sociali;
- modifiche normative;
- risultanze dei controlli eventualmente effettuati.

Una volta approvate, le modifiche e le istruzioni per la loro immediata applicazione sono comunicate all'O.d.V., il quale, a sua volta, provvederà a renderle operative e a curare la corretta comunicazione dei contenuti all'interno e all'esterno della Società.

L'O.d.V. ha precisi compiti e poteri in merito alla cura, sviluppo e promozione del costante aggiornamento del Modello.

A tal fine, formula osservazioni e proposte attinenti all'organizzazione e il sistema di controllo, alle strutture aziendali a ciò preposte o, in casi di particolare rilevanza, all'Organo Amministrativo.

Il presente Modello si applica a tutti i dipendenti della Società, i quali sono tenuti a rispettare, con la massima correttezza e diligenza, tutte le disposizioni e i protocolli in esso contenuti, nonché le relative procedure di attuazione, nonché, nei limiti del rapporto in essere, a coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato o per conto della stessa o sono comunque legati alla Società da rapporti giuridici rilevanti in funzione della prevenzione dei Reati. A tal fine, nei contratti o nei rapporti in essere con i suddetti soggetti, è espressamente previsto il riferimento al presente Modello.

Infine, l'attività di comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello dovrà essere indirizzata anche ai soggetti terzi che intrattengano con la Società rapporti di collaborazione contrattualmente regolati con particolare riferimento a quelli che operano nell'ambito di attività ritenute sensibili.

4. Parte Seconda del Modello

4.1. Le fattispecie di reato richiamate dal Decreto che la Società prende in considerazione in ragione delle caratteristiche dell'attività svolta

Tra i reati contemplati, tenendo conto della specifica natura del Centro Polidiagnostico Multimedical, sono identificati i seguenti:

1. articolo 24, D.Lgs. 231/01

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno allo Stato o di un Ente pubblico (art. 640, comma 1, n. 1 c.p.) o per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.), malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.); truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.); frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico (art. 640-ter c.p.).

2. articolo 24 bis, D.Lgs. 231/01

Delitti informatici e trattamento illecito dei dati

3. articolo 24 ter, D.Lgs. 231/01 – aggiunto dalla Legge n. 94/2009

Delitti di criminalità organizzata

4. articolo 25, D.Lgs. 231/01 – modificato dalla Legge n. 190/2012

Concussione (art. 317 c.p.), induzione indebita a dare o promettere altre utilità e corruzione

5. articolo 25, D.Lgs. 231/01 – aggiunto dal D.L. 350/2001, convertito con modificazioni dalla Legge n. 409/2001, modificato dalla Legge n. 99/2009

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

6. articolo 25 bis, D.Lgs. 231/01 – aggiunto dalla Legge n. 99/2009

Delitti contro l'Industria e il commercio

7. articolo 25 ter, D.Lgs. 231/01 – aggiunto dal D.Lgs. 61/2002, modificato dalla Legge n. 190/2012

Reati societari

Il centro Polidiagnostico Multimedical avrà cura di monitorare le attività aziendali e le casistiche rilevanti al fine di procedere ad eventuali aggiornamenti del Modello ove si rilevino condotte potenzialmente imputabili.

4.2. La gestione delle attività potenzialmente a rischio

Il monitoraggio è reso possibile mediante la mappatura delle attività e degli ambiti in cui sussiste un potenziale rischio di esposizione ai reati di cui al D.Lgs 231/2001.

Gestione lista Pazienti e relativa prenotazione delle prestazioni sanitarie.

La gestione delle liste di attesa dei pazienti deve essere rigorosamente improntata ai principi di uguaglianza e imparzialità e al rispetto dell'ordine cronologico prestabilito, tenuto altresì conto della gravità delle patologie riscontrate e della conseguente eventuale urgenza della prestazione sanitaria da erogare.

È vietato a tutti i *“soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, nonché sottoposte alla direzione o alla vigilanza”* di ricevere denaro, doni o qualsiasi altra utilità, o di accettarne la promessa da chiunque, nei rapporti con il centro Polidiagnostico Multimedical, voglia conseguire un trattamento in violazione della normativa o delle disposizioni interne impartite da chi ne ha il potere.

È fatto obbligo al personale preposto all'accettazione di segnalare al Direttore Sanitario la richiesta di qualunque prestazione chirurgica, anche ambulatoriale, su donne o bambine di etnie a rischio.

A tutti coloro che esercitano la propria attività all'interno del Centro Polidiagnostico Multimedical è vietato, altresì, esercitare violenza, minaccia, abuso di autorità o inganno nei confronti degli assistiti al fine di determinarne lo sfruttamento in qualunque sua forma. Il controllo sul rispetto della suddetta prescrizione è affidato alla direzione amministrativa e sanitaria.

Gestione Cassa

L'addetto agli incassi è tenuto a verificare la genuinità del denaro mediante l'utilizzazione di apposito strumento di rilevazione della falsità.

Nel caso di monete denaro contraffatto, l'addetto agli incassi deve informare senza ritardo il Direttore amministrativo attraverso apposita nota, allegando le monete o i biglietti; il Direttore amministrativo deve rilasciargli apposita ricevuta e informare immediatamente l'autorità di pubblica sicurezza.

Gestione assunzione del personale

Con riferimento all'assunzione del personale, il Centro Polidiagnostico Multimedical si impegna al rispetto di tutte le disposizioni stabilite dalla normativa e dal C.C.N.L. vigenti e si quelle stabilite dal Testo unico sicurezza sul lavoro D.lgs. 81/2008, allo scopo di impedire che soggetti dediti, in qualsiasi forma, ad attività di terrorismo o di eversione di cui all'art.25 quater del D.Lgs. 231/2001, tentino di rivestire nell'azienda ruoli di copertura.

I metodi di reclutamento di personale sono improntati ai seguenti principi:

- garanzia della copertura dei posti rispetto alle effettive esigenze dell'attività aziendale;
- verifica del possesso dei requisiti generali e di quelli specifici previsti per la copertura del ruolo.

È fatto obbligo alla Direzione Amministrativa di rispettare tutte le disposizioni vigenti stabilite dalla normativa e dal C.C.N.L. in materia di assunzione e di trattamento normativo ed economico, allo scopo di evitare la verificazione di fenomeni di riduzione e mantenimento in schiavitù o servitù, di tratta e di acquisto di schiavi.

Gestione rendicontazione spese e gestione fondi

Allo scopo di evitare il rischio di qualsiasi tipologia di finanziamento ad associazioni che perseguano finalità di terrorismo o di eversione, ogni spesa deve essere sempre rendicontata, pienamente corrispondente alla causale, e deve riferirsi a contratti con soggetti di cui sia certa la identificazione.

Inoltre, in riferimento all' articolo 24, D.Lgs. 231/01 che regola "*l'indebita percezione di erogazioni, truffa in danno allo Stato o di un Ente pubblico (art. 640, comma 1, n. 1 c.p.) o per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.), malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.); truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.); frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico (art. 640-ter c.p.)*", la rendicontazione puntuale di tutte le spese e la gestione rigorosa dei fondi è di particolare rilievo in un contesto come il Centro Polidiagnostico Multimedical, quale Ente convenzionato con l'ASP di Trapani.

I reati menzionati, possono ricorrere nel caso in cui l'operatore compili, nell'esercizio delle sue funzioni, i documenti contabili da trasmettere all'Asp per il rimborso dei Ticket, inserendo dati ed

informazioni non veritiere (falso ideologico), ovvero proceda all'alterazione materiale del documento informatico (si pensi ad eventuali modificazioni, integrazioni, cancellature della contabile relativa alla prestazione sanitaria erogata con Ticket in un momento successivo a quello nel quale la stessa è stata effettivamente redatta).

Il falso ideologico si configura come la menzogna contenuta in un documento al fine di ottenere un vantaggio come, ad esempio l'accesso improprio ad un fondo pubblico.

Il Centro Polidiagnostico Multimedical, in tal senso, si è dotato di un sistema di controllo interno mediante apposito software della ditta Bollino in grado di limitare i reati sopracitati.

Gestione informazioni privilegiate

A tutti coloro in possesso di informazioni privilegiate, che svolgono la propria attività all'interno del Centro Polidiagnostico Multimedical, è vietato raccomandare o indurre soggetti muniti del potere di rappresentanza dell'azienda al compimento di operazioni su strumenti finanziari (ex art.180 t.u.f.²⁰), quando la raccomandazione o l'induzione si basi sulla conoscenza di un'informazione privilegiata (ex art.181 t.u.f.²¹).

Se l'acquisizione di informazioni privilegiate rientra nel "normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio" è fatto obbligo di adottare tutte le cautele necessarie affinché tali informazioni non giungano a conoscenza di altri soggetti che possano utilizzarle in favore dell'ente.

Informazioni sensibili

È vietato diffondere, nell'interesse/vantaggio del Centro Polidiagnostico Multimedical notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false o fuorvianti.

Redazione cartelle cliniche

I soggetti che all'interno del Centro Polidiagnostico Multimedical sono preposti alla redazione delle cartelle cliniche sono tenuti all'osservanza dell'obbligo di veridicità dei dati e dei fatti dichiarati.

²⁰ 1) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi alla negoziazione o per i quali e' stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, nonche' qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale e' stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione europea;

²¹ Ai fini del presente titolo per informazione privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

Il Direttore Sanitario è tenuto al controllo della completezza delle cartelle cliniche e delle schede di dimissione dei pazienti. A tal fine può avvalersi dell'ausilio di un medico che presti la propria opera all'interno della struttura e che venga a ciò formalmente delegato.

Accesso alla rete informatica

Ad ogni operatore autorizzato ad accedere alla rete informatica aziendale sono attribuite una user e una password personali, che lo stesso si impegna a non comunicare a terzi, salvo che all'O.d.V. per lo svolgimento dei suoi compiti. È vietato utilizzare la user ID o la password di altro operatore.

Gestione database

Il Centro Polidiagnostico Multimedical verifica, tramite idonea documentazione, l'identità dei soggetti ai quali consente l'accesso ai propri database ovvero la veridicità dei dati identificanti i soggetti autorizzati all'accesso.

L'autorizzazione all'accesso viene revocata contestualmente alla cessazione del rapporto contrattuale.

Gestione ordini e pagamenti

La Direzione Amministrativa deve rendere pubblica l'identità dei soggetti abilitati all'autorizzazione delle disposizioni di pagamento e i limiti entro i quali gli stessi possono operare.

Rapporti con ASP, regione e altri enti pubblici

L'Amministratore o la persona dallo stesso formalmente delegata, tiene i rapporti con i funzionari dell'Assessorato regionale della salute e con quelli della ASP, con le autorità e i funzionari comunali, provinciali e delle altre istituzioni pubbliche nazionali o comunitarie, ovvero con privati con i quali il Centro venga in rapporto, salvo che non si tratti di materia la cui competenza sia riservata dalla normativa al Direttore Sanitario.

In quest'ultimo caso il Direttore Sanitario è tenuto ad informare in modo puntuale l'Amministratore sull'andamento e sull'esito di ogni pratica in essere con i predetti enti o istituzioni.

È vietato a tutti i *“soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, nonché*

sottoposte alla direzione o alla vigilanza” di offrire, promettere o consegnare denaro, doni o altre utilità , anche tramite terzi soggetti, a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, di ogni qualifica o livello, al loro coniuge ovvero ai loro ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle o a persone da quelle indicate, salvo che il fatto si verifichi in occasione di festività in cui sia tradizione lo scambio di doni o, comunque, questi siano di modico valore o si riferisca a contribuzioni, nei limiti consentiti dalla legge, in occasione di campagne elettorali.

Eventuali locazioni o acquisti di immobili dalle P.A. con le quali il Centro abbia stabilmente rapporti, devono essere attestate da apposita consulenza immobiliare che ne assicuri le reali condizioni di mercato.

Organizzazione aziendale

Nello svolgimento della propria attività, il Centro Polidiagnostico Multimedical deve rispettare tutte le misure di prevenzione collettive e individuali stabilite dalla normativa vigente, affinché non si verifichino fatti di omicidio colposo e lesioni colpose a causa della violazione di norme antinfortunistiche o poste a tutela dell'igiene o della salute sul lavoro.

Pertanto, tutti gli aggiornamenti legislativi in materia di sicurezza sul lavoro devono essere recepiti.

Attività di tesoreria

Le operazioni di trasferimento di denaro contante, di assegni di conto corrente, di vaglia postali e cambiari, di assegni circolari, devono avvenire nel rispetto dei limiti previsti dagli artt. 49²² e 50²³ del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231.

È vietata la sostituzione e il trasferimento di beni o denaro effettuati allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni o del denaro, quando si abbia fondato motivo per ritenere che provengano da attività delittuosa.

Il Centro Polidiagnostico Multimedical deve assicurare che il personale addetto al servizio di tesoreria riceva una costante informazione circa la tipologia di operazioni da considerare a rischio riciclaggio.

Rapporti commerciali

²² Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore

²³ Divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia

Nell'esecuzione delle contrattazioni è fatto divieto di approfittare di situazioni quali condizioni di disparità negoziale. È vietato intrattenere rapporti commerciali con soggetti che si sa essere appartenenti o vicini ad associazioni di tipo mafioso.

Al fine di evitare il rischio di qualsiasi genere di sostegno, anche indiretto, ad associazioni di tipo mafioso, il Consiglio di Amministrazione controlla che ogni spesa sia sempre prontamente rendicontata, pienamente corrispondente alla causale e si riferisca a contratti con soggetti la cui identificazione sia certa.

Castelvetrano, 25 gennaio 2019

L'Amministratore Unico
Nicola Li Causi

Presidente OdV
Rosario Lo Bocchiaro
